Parlamento europeo
2019-2024

Commissione giuridica

2023/2080(INI)

14.9.2023

PROGETTO DI RELAZIONE

sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2020, 2021 e 2022
(2023/2080(INI))

Commissione giuridica

Relatrice: Catharina Rinzema

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

MOTIVAZIONE 6

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2020, 2021 e 2022*Il Parlamento europeo,*

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2 e 3,

– viste le relazioni annuali della Commissione del 2020, 2021 e 2022 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE rispettivamente del 23 luglio 2021 (COM(2021)0432), del 15 luglio 2022 (COM(2022)0344) e del 14 luglio 2023 (COM(2023)0453),

– vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2017, 2018 e 2019[1],

– visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 13 aprile 2016[2],

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– viste le lettere della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,

– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0000/2023),

A. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dell'articolo 288, paragrafo 3, e dell'articolo 291, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di recepire, applicare e attuare il diritto dell'Unione in modo corretto, armonioso ed entro i termini stabiliti; che le norme europee devono essere formulate in modo da rendere agevole la trasposizione nel diritto nazionale;

B. considerando che tra il 2020 e il 2022 il numero di casi di infrazione relativi al mercato unico è diminuito drasticamente dell'80 %; che, in assenza di sorveglianza e applicazione delle norme da parte della Commissione, le imprese transfrontaliere e la libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi nell'UE potrebbero essere gravemente ostacolate;

C. considerando che il dialogo con le autorità nazionali sembra essere il metodo preferito dalla Commissione per risolvere le procedure di infrazione, anziché portare gli Stati membri dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE (CGUE), che la Commissione considera una misura di ultima istanza; che nel 2016, nell'ambito del suo lavoro sui casi di infrazione e sulle denunce, la Commissione ha deciso di dare priorità alle violazioni più gravi del diritto dell'UE che incidono in modo significativo sugli interessi dei cittadini e delle imprese; che il 2017 è stato il primo anno in cui la Commissione ha applicato

[1] GU C 456 del 10.11.2021, pag. 56.
[2] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

questo nuovo approccio più mirato;

Sul controllo e accertamento dell'applicazione del diritto dell'UE

1. accoglie favorevolmente le relazioni della Commissione del 2020, 2021 e 2022 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE; ritiene che tali relazioni siano strumenti fondamentali per consentire il controllo del corretto recepimento e della corretta attuazione del diritto dell'UE e riconosce che esse consentono ai legislatori dell'Unione di individuare potenziali problemi e cercare soluzioni;

2. osserva che, durante il mandato della Commissione von der Leyen, il totale delle nuove procedure di infrazione intraprese dalla Commissione è sceso da 903 casi nel 2020 a 551 nel 2022; sottolinea che il totale delle procedure di infrazione relative al mercato unico, escluse le chiusure di casi, è diminuito in modo preoccupante rispetto a quello delle commissioni Barroso e Juncker; comprende l'importanza del dialogo tra la Commissione europea e gli Stati membri nella fase precontenziosa; ritiene, tuttavia, che affidarsi quasi esclusivamente al dialogo e alla diplomazia informale possa portare a mercanteggiamenti politici con gli Stati membri o all'applicazione di due pesi e due misure da parte della Commissione; deplora pertanto che la Commissione sembri riluttante a intentare azioni contro gli Stati membri dinanzi alla CGUE, ove opportuno; invita la Commissione a chiarire ulteriormente in che modo essa dà priorità alle gravi violazioni del diritto dell'UE e a definire in modo più specifico i suoi criteri di selezione; raccomanda alla Commissione di abbreviare il periodo del dialogo e di non sottrarsi alle controversie;

3. constata che la Commissione non utilizza più EU Pilot come sua piattaforma predefinita per avviare un dialogo con gli Stati membri sulle presunte violazioni del diritto dell'UE, in quanto ha aggiunto un ulteriore livello burocratico alla procedura senza che ciò apportasse un reale valore aggiunto;

4. accoglie con favore la creazione, avvenuta nel 2020, della task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico (SMET), composta dalle autorità nazionali competenti e dalla Commissione; chiede una cooperazione costante della task force con l'attuale sistema SOLVIT; si compiace dello sforzo in corso volto a individuare in che modo la SMET possa contribuire a gestire i casi di errata applicazione del diritto dell'UE che SOLVIT non è stato in grado di affrontare; accoglie con favore le relazioni in fase di elaborazione sui casi strutturali SOLVIT che potrebbero diventare progetti SMET;

Sull'armonizzazione dell'attuazione del diritto dell'UE

5. invita la Commissione e gli Stati membri ad agire in modo congiunto e coerente per quanto riguarda i problemi relativi alla sovraregolamentazione ("gold-plating"); osserva che, benché sia opportuno evitare ulteriori oneri amministrativi inutili oltre a ridurre quelli esistenti per prevenire la frammentazione del mercato unico, gli Stati membri possono adottare misure più ambiziose nei casi in cui il diritto dell'Unione definisca solo le norme minime; invita a tale proposito la Commissione a presentare, al fine di evitare un'inutile sovraregolamentazione, orientamenti specifici per gli Stati membri, comprendenti un modello per un "test di sovraregolamentazione" incentrato sulla valutazione della necessità, proporzionalità e fattibilità di norme nazionali più ambiziose rispetto alla pertinente legislazione dell'UE e alla legislazione nazionale di

altri Stati membri, nonché sui potenziali effetti di tali norme sul clima imprenditoriale nazionale, con l'obiettivo di prevenire gli svantaggi competitivi e garantire norme armonizzate per le imprese;

6. ritiene che, al fine di ridurre i problemi connessi alla sovraregolamentazione, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione dovrebbero concentrarsi sull'adozione di una legislazione dell'UE elaborata secondo i principi di chiarezza giuridica, trasparenza e certezza del diritto, affinché sia facilmente applicabile e abbia uno specifico valore aggiunto europeo; deplora che troppo spesso il processo legislativo dell'UE ricorra a compromessi ambigui fra le tre istituzioni e perda di vista gli utilizzatori finali (cittadini, Stati membri o imprese); sottolinea che il diritto dell'Unione deve definire chiaramente i diritti e gli obblighi dei suoi destinatari, in particolare delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri;

7. esprime preoccupazione per il ricorso da parte dei fornitori multinazionali alle cosiddette "restrizioni territoriali alla fornitura", che sono limitazioni imposte da un fornitore che impediscono ai distributori, come i supermercati, di ottenere merci all'estero presso una piattaforma centrale e di distribuirli in altri Stati membri[3]; avverte che, di conseguenza, i consumatori dell'UE pagano di più per gli stessi prodotti di uso quotidiano rispetto ai consumatori di un paese vicino;

8. osserva con preoccupazione che il tempo medio di recepimento nell'UE è aumentato, con direttive il cui recepimento nella legislazione nazionale ha richiesto in media, nel 2019, tre mesi in più rispetto al 2018;

°

° °

9. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo nonché ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

[3] Come illustrato dalla Commissione: "[...] i grandi fabbricanti di prodotti di marca possono non avere alcun interesse diretto a ridurre i prezzi e tenteranno di negoziare contratti a livello nazionale per mantenere le differenze di prezzo. I distributori nei piccoli Stati membri affermano che, quando cercano di rifornirsi da grossisti esteri o direttamente da fornitori situati in mercati limitrofi più competitivi e che offrono prezzi più interessanti, sono pregati di rivolgersi alla controllata responsabile di quel particolare mercato geografico o ai grossisti nazionali che hanno concluso contratti territoriali con i fornitori. Tali restrizioni consentono di segmentare il mercato e possono determinare significative differenze nei prezzi all'ingrosso tra i paesi", Libro verde della Commissione, del 31 gennaio 2013, sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa (COM(2013)0037).

MOTIVAZIONE

Ogni anno la Commissione pubblica una relazione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE nel corso dell'anno precedente. La relazione esamina i principali aspetti dell'applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri e le azioni intraprese dalla Commissione per far sì che sia rispettato nell'anno successivo. La relazione illustra le indagini e le procedure di infrazione più importanti della Commissione nel quadro delle priorità politiche di quest'ultima e presenta i casi di infrazione, le procedure EU Pilot e le denunce per settore e Stato membro.